Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° Roma - Giovedì, 19 luglio 1928 - Anno VI Numero 167

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

ORDINI DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO E DELLA CORONA D'ITALIA

Revoca di onorificenze.

Con R. decreto 10 marzo 1927-V, su proposta del Ministro per le comunicazioni, venne revocato il R. decreto 2 settembre 1923 con il quale Liberti Guerrino fu insignito della onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

Con R. decreto 15 gennaio 1928-VI, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, venne revocato il R. decreto 18 novembre 1920 con il quale Di Pretoro Eliseo fu insignito della onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

II Mostra regionale d'arte della Venezia Giulia, in Trieste.

Con decreto 9 luglio 1928-VI di S. E. il Capo del Governo, il Sindacato regionale fascista delle belle arti di Trieste è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, la II Mostra regionale d'arte della Venezia Giulia che avrà luogo a Trieste nei mesi di settembre ed ottobre 1928.

Mostra del lattante, in Ancona.

Con decreto 31 maggio 1928-VI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno detto al registro n. 7 Finanze, foglio n. 112, l'apposito Comitato costituitosi in Ancona è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, la Mostra del lattante, annessa al primo Congresso nazionale di nipiologia che avrà luogo in Ancona nel mese di ottobre 1928.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2015.

LEGGE 14 giugno 1928, n. 1575.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 luglio 1927, numero 1316, concernente le norme per la revisione dei prezzi nei contratti per la esecuzione di opere pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316, concernente norme per la revisione dei prezzi nei contratti per la esecuzione di opere pubbliche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2016.

LEGGE 21 giugno 1928, n. 1576.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1833, riguardante la classificazione nella 2ª categoria delle opere idrauliche delle difese del tronco d'Adige, in provincia di Verona, dal confine con la provincia di Trento all'inizio delle arginature già classificate nella 2ª categoria, a valle di Verona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1833, che classifica nella 2ª categoria delle opere idrauliche le difese del tronco dell'Adige in provincia di Verona dal confine con la provincia di Trento all'inizio delle arginature già classificate nella 2ª categoria, a valle di Verona, compreso il tratto urbano della città di Verona.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2017.

LEGGE 21 giugno 1928, n. 1577.

Conversione in legge del R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2312, contenente norme per assicurare il miglior funzionamento dei consorzi idraulici e di bonifica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2312, contenente norme per assicurare il miglior funzionamento dei consorzi idraulici e di bonifica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2018.

LEGGE 21 giugno 1928, n. 1578.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 aprile 1928, numero 840, riguardante la concessione di assegni speciali alla vedova del Maresciallo d'Italia Armando Diaz.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 aprile 1928, n. 840, riguardante la concessione di assegni speciali alla vedova del Maresciallo d'Italia Armando Diaz.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2019.

LEGGE 21 giugno 1928, n. 1581.

Sistemazione dei servizi di riscossione dei dazi interni di consumo nei Comuni unificati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I contratti per la riscossione dei dazi interni di consumo in corso nei Comuni unificati con disposizioni emanate anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere dichiarati cessati con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'interno, sentita la Commissione istituita con l'art. 87 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030.

La cessazione avrà effetto dal giorno in cui il prefetto della Provincia avrà stabilito l'inizio dei corrispondenti servizi nella nuova circoscrizione comunale.

Ogni eventuale controversia, dipendente dall'applicazione del primo comma del presente articolo, è deferita, nonostante qualsiasi patto in contrario, ad un Collegio di tre arbitri che giudicheranno come amichevoli compositori e che saranno designati, uno dall'Amministrazione comunale, l'altro dall'appaltatore uscente, e, qualora questo non vi provveda, dal presidente del Tribunale, ed il terzo dal prefetto della Provincia.

La gestione daziaria dei Comuni unificati potrà essere conferita all'appaltatore di uno dei Comuni preesistenti, alle condizioni stabilite dal contratto in corso, salvo l'applicazione, ove necessario, dell'art. 306 del regolamento per la riscossione dei dazi interni di consumo, approvato con R. decreto 25 febbraio 1924, n. 540.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2020.

LEGGE 21 giugno 1928, n. 1582.

Provvedimenti per le opere di risanamento della città di Siena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con Regio decreto da emanarsi su proposta dei Ministri per l'interno, per i lavori pubblici e per la pubblica istruzione, sentiti il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore dei lavori pubblici, saranno dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie al risanamento igienico ed edilizio della città di Siena, previa, per quanto non sia contemplato dalla presente legge, l'osservanza delle norme stabilite dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

Alle espropriazioni relative saranno applicabili le disposizioni degli articoli 12 e seguenti della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento di Napoli.

Art. 2.

Per la esecuzione delle opere più urgenti, comprese nel piano generale di risanamento della città, lo Stato concorrerà nella relativa spesa, preventivata in L. 7,200,000, mediante la concessione di un sussidio in capitale per l'importo di L. 3,200,000 che verrà corrisposto al Comune, fino alla concorrenza di L. 1,600,000 durante l'esercizio finanziario 1929-30 e per altre L. 1,600,000 durante il successivo esercizio finanziario 1930-31.

Art. 3.

Il Monte dei Paschi di Siena è autorizzato ad anticipare al comune di Siena la residuale somma di L. 4,000,000 per un periodo di 15 anni, sotto forma di conto corrente.

Nei riguardi del conto corrente la presente autorizzazione vale per il Monte dei Paschi a tutti gli effetti anche in deroga alle disposizioni statutarie vigenti.

Art. 4.

Il saggio di interesse da corrispondersi sul conto corrente è previsto nella misura del 6 per cento liquidato annualmente, ivi compreso il concorso dello Stato.

Per i primi cinque anni, sarà corrisposta al Monte dei Paschi la sola quota di interessi, mentre per i successivi 10 anni il detto Istituto del Monte dei Paschi riceverà in pagamento dal Comune annualità di ammortamento del capitale, che risulterà somministrato al termine del quinto anno, commisurate come se l'operazione dovesse estinguersi in 45 anni, al saggio di interesse del 4 per cento.

Art. 5.

Alla fine del quindicesimo anno, la Cassa depositi e prestiti, valendosi dei fondi degli Istituti di previdenza, di cui al R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, rileverà il residuo debito capitale verso il Monte dei Paschi mediante un prestito da concedersi al comune di Siena al saggio del 6.50 per cento e da garantirsi nelle forme prescritte per i mutui della Cassa depositi e prestiti.

Salvo quanto è prescritto dalla presente legge, nulla è innovato nei riguardi di tale mutuo alle disposizioni che regolano i prestiti degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa suddetta.

Art. 6.

Il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi per i primi 5 anni, a decorrere dal 1° gennaio 1929, sarà commisurato al 2 per cento sulle somme effettivamente prelevate e sarà pagato direttamente al Monte dei Paschi.

A partire dal 6° anno e fino al 50° anno il concorso dello Stato sarà commisurato all'interesse del 2 per cento sulle somme annualmente residuate dall'ammortamento del capitale eseguito dal Comune in base ai saggi di interesse del 4 per cento, dal 6° al 15°, e del 4.50 per cento dal 16° al 50° anno, ragguagliato a somme annuali costanti.

Detto concorso sarà corrisposto per i periodi suddetti rispettivamente al Monte dei Paschi ed agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

Al pagamento del concorso statale sarà provveduto con fondi da stanziarsi nel bilancio del Ministero dell'interno, a partire dall'esercizio finanziario 1928-1929, in aumento dei limiti annuali di spesa stabiliti dalle leggi dirette a favorire la costruzione delle opere igieniche dei Comuni.

Art. 7.

I benefici di cui alla presente legge sono subordinati alla approvazione del progetto delle opere da farsi con lo stesso Regio decreto di cui all'art. 1.

Art. 8.

Al pagamento del sussidio di cui all'art. 2 sarà provveduto, per i primi nove decimi, direttamente dal Ministero delle finanze su nulla osta del Prefetto, rilasciato in base allo stato di avanzamento dei lavori, vistato dal Genio civile, e, per l'ultimo decimo, in base a nulla osta del Ministero dell'interno.

Art. 9.

Il Comune rilascerà al Monte dei Paschi, senza l'intervento della Cassa depositi e prestiti, a garanzia degli obblighi assunti, sulla sovrimposta fondiaria e, in mancanza di disponibilità di questa, sui proventi del dazio consumo, delegazione corrispondente alle annualità che deve soddisfare al detto Istituto, detratto, cioè, il concorso governativo.

Art. 10.

Per la regolarizzazione dei rapporti nascenti dalla presente legge tra la Cassa depositi e prestiti, quale amministratrice degli Istituti di previdenza, ed il Monte dei Paschi e tra questo Istituto ed il comune di Siena, le disposizioni della legge stessa sostituiscono per ogni effetto la formale convenzione, e le eventuali particolarità che si dovessero definire saranno stabilite fra detti enti con semplice corrispondenza, restando fermo, inoltre, che la Cassa depositi e prestiti rimane estranea all'operazione di anticipazione, che, a favore del comune di Siena, farà il Monte dei Paschi e ai conseguenti rapporti che ne deriveranno.

Art. 11.

Al mutuo di cui alla presente legge sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 25 giugno 1911, n. 586, prorogata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2021.

LEGGE 28 giugno 1928, n. 1584.

Ordinamento delle scuole primarie nei Comuni aggregati a Bergamo e a Gorizia, nonchè nelle frazioni aggregate a Mantova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per gli anni 1927 e 1928 nulla sarà innovato all'ordinamento e al trattamento economico del personale insegnante e dirigente delle scuole elementari nelle frazioni aggregate a Mantova con R. decreto 26 febbraio 1925, n. 200, nonchè nei Comuni uniti a Gorizia con R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, e a Bergamo con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 198.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 28 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2022.

LEGGE 21 giugno 1928, n. 1583.

Provvedimenti per le opere di risanamento del quartiere di Oltre Torrente in Parma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con Regi decreti da emanarsi su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, saranno dichiarate di pubblica utilità, a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con legge 18 dicembre 1879, n. 5188, le opere necessarie al risanamento del quartiere di Oltre Torrente in Parma e sarà provveduto all'approvazione dei relativi progetti.

Alle espropriazioni che saranno necessarie per la esecuzione delle opere saranno applicabili le disposizioni degli articoli 12 e seguenti della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento di Napoli.

Art. 2.

Per la esecuzione delle opere previste al precedente articolo, lo Stato anticiperà al comune di Parma, senza oneri di interessi, la somma complessiva di L. 14,000,000 così ripartita:

nell'esercizio finanziario:

1928-29	L.	3,850,000
1929-30	»	2,830,000
1930-31	»	2,450,000
1931-32	»	2,300,000
1932-33	»	1,350,000
1933-34	»	780,000
1934-35	»	380,000
1935-36	»	30,000
1936-37	»	30,000

Art. 3.

All'erogazione dell'anticipazione di cui all'art. 2, entro i limiti della quota annua fissata allo stesso articolo, sarà provveduto direttamente dal Ministero delle finanze, per i primi nove decimi dell'importo totale dell'anticipazione stessa, in base allo stato di avanzamento dei lavori e in seguito a nulla osta del prefetto di Parma, e, per l'ultimo decimo, in base a nulla osta del Ministero dell'interno, in seguito al collaudo delle opere.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1928-1929 e per gli esercizi successivi saranno stanziati, in apposito capitolo, i fondi necessari pel pagamento delle anticipazioni di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

La restituzione dell'anticipazione della complessiva somma di L. 14,000,000, di cui alla presente legge, sarà effettuata, mediante il versamento da parte del comune di Parma, con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione della entrata, di trenta rate uguali e costanti dello importo ciascuna di L. 466,666.66, con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno, dal 1928 al 1957 compreso.

Tali versamenti saranno effettuati indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori e dalla conseguente erogazione delle anticipazioni di cui all'art. 2.

Art. 6.

Ove il comune di Parma sia inadempiente agli obblighi derivanti dal precedente articolo, il medesimo potrà, con Regio decreto da emanarsi su proposta dei Ministri per l'interno e per le finanze, essere dichiarato decaduto dai benefici previsti dalla presente legge, fermo restando, a suo carico, l'onere della restituzione delle somme già percepite, nei modi previsti dal precedente articolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2023.

LEGGE 21 giugno 1928, n. 1585.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1279, concernente la definizione dei rapporti coi devolventi di diritti a contributi e di aree all'Unione edilizia nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 23 giugno 1927, n. 1279, concernente la definizione dei rapporti coi devolventi di diritti a contributi e di aree all'Unione edilizia nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2024.

REGIO DECRETO 7 giugno 1928, n. 1557.

Viaggi degli ufficiali in accompagnamento dei comandanti di brigata alpini in periodo di escursioni e manovre.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1925 riguardante le competenze mantenute in vigore per i personali dell'Amministrazione militare;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comma c) del paragrafo 60 del regolamento per le indennità eventuali, approvato col R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, è sostituito dal seguente:

« c) agli ufficiali degli stati maggiori di reggimento alpini o d'artiglieria durante le escursioni di compagnia, invernali e primaverili, e durante il primo e secondo periodo delle grandi escursioni, nonchè al comandante di brigata alpini e all'ufficiale al suo seguito, per tutto il periodo di escursioni e manovre ».

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 117. — SIROVICH.

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1928.

Approvazione delle norme e tariffe per le operazioni di carico, scarico e movimento delle merci nei porti di Imperia (Porto Maurizio e Oneglia).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, che contiene norme per la disciplina del lavoro nei porti del Regno;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, che autorizza la istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1926, relativo all'istituzione dell'Ufficio del lavoro nei porti di Imperia (Porto Maurizio e Oneglia);

Visto il proprio decreto 30 gennaio 1927, relativo all'approvazione delle tariffe e norme per le mercedi ai lavoratori dei porti predetti per le operazioni di carico, scarico e movimento delle merci;

Sulla proposta dell'Ufficio del lavoro portuale suddetto;

Udito il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate e rese esecutorie le norme e le tariffe, allegate al presente decreto, per le operazioni di carico, scarico e movimento delle merci nei porti di Imperia (Porto Maurizio ed Oneglia).

Qualsiasi variazione alle predette norme e tariffe dovrà essere approvata con successivo decreto.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 30 gennaio 1927, sostituite da quelle contenute nel presente decreto, che entrerà in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 giugno 1928 - Anno VI

Il Ministro: CIANO.

CAPO PRIMO.

NORME GENERALI.

Art. 1.

Le tariffe che seguono sono comprensive di tutte le scomodità e difficoltà di lavoro, ad eccezione di quelle specificamente indicate, nonchè delle spese di amministrazione interna dei « gruppi » stivatori e facchini e di quelle per le assicurazioni e previdenze sociali, per la sola parte posta dalla legge a carico degli operai.

Esse comprendono, inoltre, il compenso per tutte le operazioni preparatorie od accessorie ai lavori, come scopatura della stiva e della coperta, apertura e chiusura dei boccaporti sia all'inizio che durante le operazioni, ma non al termine del carico e dello scarico.

Fanno eccezione i piroscafi che portano cereali alla rinfusa, per i quali, oltre il compenso a cottimo, saranno pagati a giornata i seguenti lavori:

Stivatori: scopatura dei corridoi, delle stive e della coperta; rimozione dei casci; palesaggio dei cereali per eventuali divisioni nella stiva; distribuzione dei sacchi ai misuratori e degli spaghi ai pesatori;

Facchini: portasacchi; uomini di aiuto alle canalette; facchini alla parte opposta (giro del boccaporto).

Su tali piroscafi i lavori preparatori per la guarnitura degli alberi di carico saranno pagati a parte alle squadre che li eseguono, con un compenso a forfait di L. 35 per ogni boccaporto. L'apertura e la chiusura dei boccaporti, se non è fatta dall'equipaggio, sarà compensata alla squadra del tiraggio, con un supplemento pari ad un'ora di lavoro extra.

Su tutte le navi i verricellanti sono pagati a giornata.

Art. 2.

Agli operai chiamati al lavoro non è dovuto alcun compenso per il tempo in cui dovessero rimanere inattivi per causa di forza maggiore.

Qualora, invece, il ritardo o la sospensione del lavoro fossero dovuti a cause imputabili ai datori di lavoro, spetterà ai lavoratori un compenso da determinarsi volta per volta dall'Ufficio del lavoro in proporzione del tempo perduto.

Analogamente, se il ritardo o la sospensione fossero dovuti a colpa degli operai, questi dovranno compensare il tempo perduto, aumentando il personale o lavorando eventualmente in ore fuori orario, senza diritto di maggior compenso.

Art. 3.

Nessun supplemento è dovuto, qualunque sia il compenso risultante dal cottimo; peraltro si farà luogo al lavoro a giornata, quando, per eccezionali difficoltà determinate da avarie o da altre circostanze, l'Ufficio del lavoro riconoscesse non praticabile l'applicazione del cottimo.

Quando per insalubrità sia della merce da maneggiare, come di altre vicine, il lavoro diventi accezionalmente gravoso, a giudizio dell'Ufficio del lavoro, ed eventualmente in seguito a perizia, sarà corrisposto un supplemento da determinarsi caso per caso dall'Ufficio del lavoro in misura che non potrà superare il 30 per cento della tariffa.

Art. 4.

Il lavoro a giornata si intende per giornata di otto ore.

Esso è divisibile a mezze giornate.

Fa eccezione il lavoro dei verricellanti che s'intende divisibile in ottavi (ad ore).

Art. 5.

Il lavoro che venga eseguito, su richiesta dei datori di lavoro, e col consenso dell'Ufficio del lavoro, in tempo dichiarato ufficialmente non lavorativo a causa di pioggia, sarà compensato come il lavoro compiuto in ore straordinarie.

Art. 6.

Quando gli attrezzi e strumenti di lavoro, anzichè essere forniti dal datore di lavoro, fossero forniti dagli operai, potrà essere stabilito, con provvedimento dell'Ufficio del lavoro, sentite le parti, un compenso di utilizzazione e di manutenzione.

Art. 7.

Quando una determinata merce non abbia la corrispondente voce nelle tariffe, il prezzo del lavoro sarà determinato provvisoriamente dall'Ufficio del lavoro, sentite le parti, ma la questione dovrà al più presto essere portata all'esame del Consiglio del lavoro, per gli effetti dell'art. 43 del decreto Ministeriale 14 febbraio 1926.

CAPO SECONDO.

Supplementi e tariffe a giornata.

Art. 8.

Supplemento per il lavoro notturno: aumento del 70 per cento sulla tariffa.

Supplemento per il lavoro festivo:

aumento del 30 per cento sulla tariffa, per le merci « grano e semi oleosi per la spremitura »;

aumento sulla tariffa del 40 per cento per tutte le altre merci.

Se gli operai fossero chiamati a lavorare nella stessa nave in due giornate festive consecutive (e cioè che si susseguono senza intervalli di giorni feriali), nella seconda festa si applicherà l'aumento sulla tariffa del 60 per cento, per le merci « grano e semi oleosi per la spremitura » e dell'80 per cento sulla tariffa per tutte le altre merci.

Supplemento per lavoro extra o straordinario:

aumento del 30 per cento sulla tariffa per le merci « grano e semi oleosi per la spremitura »;

aumento del 40 per cento sulla tariffa per tutte le altre merci.

N. B. — La tariffa base del supplemento per il lavoro extra o straordinario dei giornalieri è l'ottavo di giornata.

Art. 9.

Il compenso per il lavoro a giornata è fissato come segue:

Stivatori:

Lavori nelle stive e lavori pesanti	L. 35 —
Lavori in coperta sui piroscafi con cereali alla rinfusa (portasacchi e portaspaghi) e altri lavori leggeri	» 30.50
Verricellanti	» 35.20

Facchini:

Lavori pesanti di facchinaggio	» 40 —
Lavori leggeri in genere e uomini alle canalette per i piroscafi con cereali alla rinfusa	» 26 —
Portasacchi per i piroscafi con cereali alla rinfusa	» 28 —
Facchini alla parte opposta (giro del boccaporto) sui piroscafi con cereali alla rinfusa	» 40 —

Art. 10.

Le tariffe degli stivatori sono aumentate del 50 per cento per le operazioni da compiersi sui velieri, allorchè gli operai siano costretti a lavorare a braccia per mancanza di verricelli a motore o di altri mezzi meccanici o per la impossibilità di servirsi degli stessi.

Art. 11.

Quando l'imbarco o sbarco della merce viene effettuato alla calata di ponente del porto di Oneglia (banchina Deposito franco), le tariffe dei facchini sono aumentate come segue, in considerazione della maggior difficoltà, fatica e lentezza della operazione, causata dalla presenza sulla calata stessa di un binario ferroviario sopraelevato:

Voce di tariffa 1ª: Cassette e cesti con latte, fiaschi, bottiglie di olio; imbarco da banchina o da carro a sottoparanco L. 0.30 anzichè L. 0.25.

Voce di tariffa 2ª: Fusti, bidoni, barili pieni; sbarco da sottoparanco a banchina, ed imbarco da banchina o da carro a sottoparanco, aumento di L. 0.10, qualunque sia il peso unitario dei fusti o barili.

Voce di tariffa 24ª: Cemento, quando l'imbarco è fatto da carri su velieri, aumento di L. 0.45 a tonnellata. Questo aumento esclude quello segnato in nota alla stessa voce di tariffa.

Art. 12.

Gli spostamenti di merci a bordo (rimaneggi), entro una stessa stiva, saranno compensati in base alla tariffa del cottimo. I doppi spostamenti (uscita della merce dalla stiva in corridoio o in coperta e rimessa nella stiva) saranno compensati applicando doppia tariffa.

CAPO TERZO.

Tariffe del lavoro a cottimo.

Tariffe dello stivaggio nel porto di Oneglia (da stiva a sottoparanco o viceversa, salvo diversa indicazione):

Voce 1ª - Cassette contenenti latte, fiaschi, bottiglie di olio e cesti contenenti pasta, cassette vuote:

a) di peso unitario superiore a 25 kg., l'una . L. 0.295

b) di peso unitario inferiore a 25 kg., l'una . » 0.20

Voce 2ª - Fusti, bidoni, barili e bidonetti contenenti olio ed altre merci:

a) di peso unitario superiore a 300 kg., a tonnellata . . . . » 3.78

b) di peso unitario inferiore a 300 kg., a tonnellata . . . . » 6 —

Voce 3ª - Fusti, bidoni, barili e bidonetti vuoti:

a) fusti e bidoni (capacità superiore a 300 kg.), l'uno . . . . » 1.17

b) barili e bidonetti (capacità inferiore a 300 kg.), l'uno . . . . » 0.85

Voce 4ª - Cassette contenenti sapone, datteri od altre merci non specificate in tariffa, a tonnellata . » 7.20

Voce 5ª - Balle di cotone, pelli grezze e simili, a tonnellata . . . . » 4.50

Voce 6ª - Balle di raffia, crine vegetale o simili, a tonnellata . . . . » 6.75

Voce 7ª - Merci varie in saccheria (crusca, cereali, caffè, zucchero, legumi secchi, seme di lino, ecc., ad eccezione di altre specificamente indicate), a tonnellata . . . . » 4.50

Voce 8ª - Semi oleosi per la spremitura, in sacchi, a tonnellata . . . . » 4.30

Voce 9ª - Farina di semi oleosi in sacchi (imbarco), a tonnellata . . . . » 4 —

Voce 10ª - Zolfi, fosfati e solfati in sacchi, a tonnellata . . . . » 5 —

Voce 11ª - Bande stagnate (latta pressata), a tonnellata . . . . » 5.95

Voce 12ª - Cemento, a tonnellata . . . . . . » 3.80

Voce 13ª - Nero vegetale in sacchi (per sbiancamento olî), a tonnellata . . . . » 5.10

Voce 14ª - Olive fresche in sacchi, a tonnellata » 8.10

Voce 15ª - Carbone alla rinfusa (compreso insaccamento), a tonnellata . . . . » 9.60

Voce 16ª - Ghisa in pani, a tonnellata . . . . » 3 —

Voce 17ª - Ferro laminato (imbarco), a tonnellata . . . . » 6.60

Voce 18ª - Ferraccio e ghisa in rottami:

a) a tipo uniforme maneggevole, a tonnellata . » 6 —

b) in piccole dimensioni, a tonnellata . . . . » 8 —

Voce 19ª - Legname (sbarco):

a) in tavoloni, tavole, tavolette, a tonnellata . » 8.05

b) in tronchi e travi, a tonnellata . . . . . » 6.65

c) in listelli e tavolette sciolte (non riunite in pacchi) così detto legno per parquet, a tonnellata . » 9.60

Voce 20ª - Grano alla rinfusa in grandi masse (sbarco):

a) misura ed insaccamento nella stiva, a tonnellata . . . . » 2.75

b) tiraggio in coperta, a tonnellata . . . . . » 1.40

Voce 21ª - Biada alla rinfusa:

a) misura nella stiva, a tonnellata . . . . . » 4 —

b) tiraggio in coperta, a tonnellata . . . . . » 2 —

Voce 22ª - Carbone fossile, a tonnellata . . . . » 6.40

Voce 23ª - Carbone coke, a tonnellata . . . . » 8.40

N. B. — La tariffa del carbone riguarda essenzialmente piccole operazioni di bunkeraggio, che possono essere fatte liberamente dalle persone di equipaggio.

Il porto non ha traffico di carbone. Qualora tale traffico dovesse iniziarsi, la tariffa sarebbe ulteriormente fissata.

Tariffe dello stivaggio nel porto di Porto Maurizio (da stiva a sottoparanco e viceversa):

Voce 1ª - Cassette contenenti latte, bottiglie, fiaschi d'olio e cassette vuote:

a) di peso unitario superiore a 25 kg., l'una . L. 0.295

b) di peso unitario inferiore a 25 kg., l'una . » 0.20

Voce 2ª - Fusti, bidoni, barili e bidonetti contenenti olio ed altre merci:

a) di peso unitario superiore a 300 kg., a tonnellata . . . . » 3.78

b) di peso unitario inferiore a 300 kg., a tonnellata . . . . » 6 —

Voce 3ª - Fusti, bidoni, barili e bidonetti vuoti:

a) fusti e bidoni (capacità superiore a 300 kg.), l'uno . . . . » 1.17

b) barili e bidonetti (capacità inferiore a 300 kg.), l'uno . . . . » 0.85

Voce 4ª - Cassette contenenti sapone, datteri, ed altre merci non specificate in tariffa, a tonnellata . » 7.20

Voce 5ª - Balle di pelle grezza, di carniccio (concime), di stracci e simili, a tonnellata . . . . . » 4.50

Voce 6ª - Balle di raffia e simili, a tonnellata . » 6.75

Voce 7ª - Pelli conciate contenute in cassoni, a tonnellata . . . . » 4.50

Voce 8ª - Merci varie in saccherie (seme di lino, caffè, zucchero, crusca, cereali, ad eccezione di altre specificatamente indicate), a tonnellata. . . . » 4.50

Voce 9ª - Semi oleosi per la spremitura, in sacchi, a tonnellata . . . . » 4.30

Voce 10ª - Farina di semi oleosi in sacchi (imbarco), a tonnellata . . . . » 4 —

Voce 11ª - Nero vegetale in sacchi (per sbiancamento olii), a tonnellata . . . . » 5.10

Voce 12ª - Olive fresche in sacchi, a tonnellata . » 8.10

Voce 13ª - Carbone fossile, a tonnellata . . . » 6.40

Voce 14ª - Carbone coke, a tonnellata . . . . » 8.40

N. B. — La tariffa del carbone riguarda essenzialmente piccole operazioni di bunkeraggio, che possono essere liberamente fatte dalle persone di equipaggio. Il porto non ha traffico abituale di carbone. Qualora tale traffico dovesse iniziarsi, la tariffa sarebbe ulteriormente fissata.

Tariffe del facchinaggio nel porto di Oneglia.

Voce 1ª - Cassette e cesti in partenza contenenti latte, fiaschi e bottiglie di olio, pasta alimentare e simili (peso unitario superiore a 25 kg.):

a) scarico da carro a banchina (quando il vapore non è pronto a ricevere), l'una . . . . . . L. 0.15

b) imbarco da banchina a da carro sottoparanco, l'una . . . . » 0.25

N. B. — Quando le cassette o cesti hanno peso inferiore a kg. 25, la tariffa è ridotta alla metà.

Voce 2ª - Fusti, bidoni, barili e bidonetti contenenti olio ed altre merci:

a) sbarco da sottoparanco a banchina, compresa la divisione di marche:

peso unitario superiore a 300 kg., l'uno . . L. 1.35

peso unitario inferiore a 300 kg., l'uno . . . » 0.75

N. B. — Senza divisione di marche, la tariffa diminuisce di cent. 20.

b) ricarico da banchina a carro o a camion:

se peso unitario superiore a 300 kg., l'uno . L. 1.60

se peso unitario inferiore a 300 kg., l'uno . » 0.80

N. B. — Se posti a cavallino, tariffa doppia, se alberati aumento del 50 per cento.

c) scarico da carro o camion a banchina quando il vapore non è pronto a ricevere:

se peso unitario superiore a 300 kg., l'uno . L. 1 —
se peso unitario inferiore a 300 kg., l'uno . » 0.40

N. B. — Se sono diritti sul carro, L. 0.20 in più.

d) imbarco da banchina o da carro a sottoparanco:
se peso unitario superiore a 300 kg., l'uno . » 1.20
se peso unitario inferiore a 300 kg., l'uno . » 0.60

e) movimento da una banchina all'altra:
se peso unitario superiore a 300 kg., l'uno . » 1.20
se peso unitario inferiore a 300 kg., l'uno . » 0.60

N. B. — Le tariffe sopradette sono comprensive del compenso di utilizzazione degli attrezzi (cavalletti e lungheroni) attualmente posseduti dal gruppo facchini. Qualora tali attrezzi fossero forniti dai datori di lavoro, le tariffe relative al carico sui carri o camions e allo scarico degli stessi verrebbero diminuite di cent. 5 a fusto o bidone, qualunque sia il peso unitario.

f) alberaggio, per testa . . . . L. 0.90

Voce 3ª - Fusti, bidoni, barili e bidonetti vuoti:

a) scarico da carro o camion a banchina, quando il vapore non è pronto a ricevere, l'uno . . . . » 0.25

b) imbarco da banchina, carro o camion a sottoparanco:
bidoni, l'uno . . . . » 0.50
fusti, l'uno . . . . » 0.40
barili e bidonetti, l'uno . . . . » 0.30

c) sbarco da sottoparanco a banchina:
bidoni, l'uno . . . . » 0.50
fusti, l'uno . . . . » 0.40
barili e bidonetti, l'uno . . . . » 0.30

d) ricarico da banchina a carro:
bidoni e fusti, l'uno . . . . » 0.40
barili e bidonetti, l'uno . . . . » 0.25
(se a cavallino, tariffa doppia).

N. B. — Si intendono « bidoni » i recipienti in ferro di capacità superiore a 300 kg., « fusti » i recipienti in legno di capacità superiore a 300 kg., « barili e bidonetti » i recipienti in legno ed in ferro di capacità inferiore.

e) movimenti da una banchina all'altra compreso quando il piroscafo è pronto a ricevere, anche l'imbarco sottoparanco):
dalla banchina del Deposito franco alla tettoia, l'uno . . . . L. 1.30
altri movimenti, l'uno . . . . » 0.70

Voce 4ª - Fusti, bidoni, barili e bidonetti d'olio (tariffa interessante esclusivamente la Società in accomandita O.L.E.A. (Olivicultori Liguri Esportatori Associati) trasportati dalla banchina del Deposito franco alla soglia del deposito della Società anzidetta:

a) con montacarichi della Società:
peso unitario superiore a 300 kg., l'uno . . L. 1.40
peso unitario inferiore a 300 kg., l'uno . . » 0.80

b) a braccia:
peso unitario superiore a 300 kg., l'uno . . » 2 —
peso unitario inferiore a 300 kg., l'uno . . » 1.20

Voce 5ª - Cassette in arrivo contenenti sapone, datteri o altra merce non specificata in tariffa:

a) sbarco da sottoparanco a banchina o a carro, a tonnellata . . . . » 4.50

b) ricarico da banchina a carro, a tonnellata . » 4.30

Voce 6ª - Latta (bande stagnate) in arrivo:

a) sbarco da sottoparanco a banchina o a carro, a tonnellata . . . . » 4.50

b) ricarico da banchina a carro, a tonnellata . » 4.50

Voce 7ª - Merci varie in saccherie o in balle (seme di lino, caffè, zucchero, crusca, sansa, olive, nero vegetale, legumi secchi, raffia, crine vegetale, ecc.) ad eccezione di altre specificatamente indicate:

a) sbarco da sottoparanco a banchina o a carro o viceversa, a tonnellata . . . . L. 4.50

b) ricarico da banchina a carro, a tonnellata . » 4.75

c) scarico da carro a banchina (in attesa che la nave sia pronta a ricevere), a tonnellata . . . » 3.75

Voce 8ª - Semi oleosi per la spremitura:
da sottoparanco a carro, a tonnellata . . . . » 3.50

Voce 9ª - Farina di semi oleosi in sacchi:
da carro a sottoparanco, a tonnellata . . . » 3 —

Voce 10ª - Zolfi, fosfati e solfati in sacchi:

a) sbarco da sottoparanco a banchina o a carro, a tonnellata . . . . » 5.85

b) ricarico da banchina a carro, a tonnellata . » 6.15

Voce 11ª - Legumi secchi, carrubbe e cereali alla rinfusa (escluso il grano) non in grandi masse:
sbarco da sottoparanco a banchina o a carro, compresa l'eventuale pesatura e legatura dei sacchi, a tonnellata . . . . » 5.10

N. B. — Per i velieri ormeggiati di punta, di stazza netta superiore a 150 tonnellate, la tariffa aumenta del 10 per cento.

Voce 12ª - Sansa alla rinfusa:
sbarco da sottoparanco a banchina o a carro, compresa legatura sacchi, a tonnellata . . . L. 4.50

Voce 13ª - Grano alla rinfusa:

1° Da piroscafo:

a) da sottoparanco a carro, compreso pesatura e legatura dei sacchi, a tonnellata . . . . . . » 2.45

b) da sottoparanco a banchina, compreso appilaggio fino all'altezza di spalla d'uomo (su sette sacchi), a tonnellata . . . . » 4.25
appillaggio: altezza superiore oltre sette sacchi, a tonnellata . . . . » 4.85

c) ricarico da banchina a carro, a tonnellata . » 2.50

2° Da veliero:
sbarco da sottoparanco a carro, comprese pesatura e legatura dei sacchi, a tonnellata . . . . » 4.05

Voce 14ª - Biada alla rinfusa:
da sottoparanco a carro, a tonnellata . . . » 4.80

Voce 15ª - Legname:

1° Tavole, tavoloni, tavolette, travetti:

a) sbarco da sottoparanco a banchina o a carro, compresa divisione marche e spessore, a tonnellata . . . . » 7.60

b) ricarico da banchina a carro, a tonnellata. » 4.55

2° Tronchi e travi:

a) sbarco da sottoparanco a banchina o a carro, compresa divisione marche e spessori, a tonnellata . . . . » 6.20

b) ricarico da banchina a carro, a tonnellata » 4.55

3° Listelli e tavolette sciolte e non riunite in pacchi (cosidetto « legno per parquet »):

a) sbarco da sottoparanco a banchina o a carro, compresa divisione marche e spessori, a tonnellata . . . . » 9.20

b) ricarico da banchina a carro, a tonnellata . » 5.45

N. B. — Il carico dei tronchi e travi si intende fatto sui carri matti (trincaballe).

Voce 16ª - Ferro laminato e ferro in lingotti:

a) imbarco da vagone o da carro a sottoparanco: vapore o a bordo veliero, a braccia:
ferro laminato, a tonnellata . . . . . . L. 4.25
lingotti, a tonnellata . . . . » 3.10

b) come sopra con grue delle Ferriere di Voltri o con albero di carico del piroscafo il cui braccio arrivi sul vagone o sul carro:

ferro laminato, a tonnellata . . . . . . L. 2.20
lingotti, a tonnellata . . . . » 1.45

Voce 17ª - Ferro, ferraccio o ghisa in rottami:

a) sbarco da veliero o da vapore a banchina, a vagone o a carro, a spalla d'uomo (se da veliero di punta, 30 per cento in più), a tonnellata . . . » 4.25

b) come sopra con grue della Società anonima Ferriere di Voltri e con bigo del vapore il cui braccio arrivi sul vagone o sul carro, a tonnellata . . » 2.20

c) ricarico da banchina a vagone con grue delle Ferriere di Voltri, a tonnellata . . . . » 2.20

Voce 18ª - Ghisa in pani:

a) sbarco da sottoparanco a vagone quando il braccio del bigo arriva sul vagone, a tonnellata . . » 1.25

b) come sopra quando il braccio non arriva sul vagone, a tonnellata . . . . » 3 —

c) sbarco da sottoparanco a carro, a tonnellata » 3 —

Voce 19ª - Minerale di ferro:

sbarco da veliero a vagone, a tonnellata . . » 4.20

Voce 20ª - Carbonella di coke:

sbarco da veliero a carro (se il veliero è ormeggiato di punta, 30 per cento in più), a tonnellata » 4.20

Voce 21ª - Carbone fossile:

sbarco da veliero a carro o a vagone, a tonn. » 6.40
(La stessa tariffa si applica anche per l'eventuale imbarco di carbone per bunkeraggio).

Voce 22ª - Carbone coke, a tonnellata . . . . » 8.40

Voce 23ª - Scoria:

a) imbarco da vagone su veliero con canalette, a tonnellata . . . . » 3.15

b) imbarco da vagone su veliero con carrette, a tonnellata . . . . » 3.60

Voce 24ª - Cemento e calce:

a) imbarco da carro a veliero o a sottoparanco piroscafo, a tonnellata . . . . » 1.33

b) imbarco da vagone a veliero o a sottoparanco piroscafo, a tonnellata . . . . » 1.43

N. B. — Quando l'imbarco è fatto da carro su velieri, e la murata del veliero supera l'altezza del carro, la tariffa viene aumentata di 0.45 centesimi a tonnellata, fino a quando la murata del veliero non sia scesa all'altezza del carro orizzontale.

Nell'imbarco del cemento su velieri, il datore di lavoro deve assicurare un quantitativo giornaliero non inferiore alle 50 tonnellate; se questo non venga raggiunto nel periodo normale di otto ore per insufficiente fornitura di merce, deve corrispondere il compenso giornaliero di L. 32 per ogni lavoratore.

Nel caso di velieri portanti carichi inferiori a 50 tonnellate, il datore di lavoro deve garantire un quantitativo medio orario corrispondente al giornaliero di 50 tonnellate o altrimenti corrispondente la metà del compenso suddetto.

Voce 25ª - Zavorra:

a) imbarco dalla banchina del Deposito franco, a tonnellata . . . . L. 3.60

b) imbarco dalle altre banchine, a tonnellata » 3.15

Tariffe del facchinaggio nel porto di Porto Maurizio.

Voce 1ª - Cassette in partenza contenenti latte, fiaschi, bottiglie d'olio:

1° Cassette estratte dal deposito franco:

a) da porta deposito a banchina con carrette trainate a mano dai facchini, a tonnellata . . . L. 4 —

b) imbarco da banchina a sottoparanco, a tonnellata . . . . » 3.70

2° Cassette che giungono sulla banchina dai magazzini della città:

a) scarico da carro a banchina (quando il vapore non è pronto a ricevere), l'una . . . . . . » 0.15

b) imbarco da banchina a sottoparanco, l'una . » 0.20

c) imbarco da carro a sottoparanco (quando il vapore è pronto a ricevere), l'una . . . . . . » 0.25

N. B. — Quando viene ordinata la divisione di marche o di formato, si applica il supplemento di L. 0.10 per cassetta.

La messa da banchina a sottoparanco delle cassette di olio viene fatta, quando occorra, mediante carriole a mano. La tariffa è comprensiva dell'uso di tali carriole, le quali sono fornite a cura del gruppo « facchini ».

Voce 2ª - Fusti, bidoni, barili, bidonetti contenenti olio ed altre merci:

a) sbarco da sottoparanco a banchina (compresa divisione di marche):

bidoni, l'uno . . . . L. 1.20
fusti, l'uno . . . . » 1.10
barili e bidonetti, l'uno . . . . » 0.60

Se richiesta la divisione di numeri, supplemento di L. 0.30.

N. B. — S'intendono « bidoni » i recipienti in ferro di capacità superiore a 300 kg.; « fusti » i recipienti in legno di capacità superiore a 300 kg., « barili e bidonetti » i recipienti in legno ed in ferro di capacità inferiore.

b) ricarico da banchina a carro o camion, a tonnellata . . . . L. 2.80

se posti a cavallino, tariffa doppia;
se alberati aumento del 50 per cento;

c) scarico da carro o camion a banchina, a tonnellata . . . . » 2 —

se alberati, aumento del 50 per cento;

d) imbarco da banchina a sottoparanco, a tonnellata . . . . » 2.40

e) avvicinamento al bilico e pesatura, a tonnellata . . . . » 3.40

f) pesatura sul bilico della dogana per scarico temporanea importazione, a quintale . . . . . » 0.15

g) movimenti dalla banchina alla porta del Deposito franco e viceversa, a tonnellata . . . . . » 2.80

h) movimenti dalla porta del Deposito franco ai Magazzini generali o viceversa, a tonnellata . . » 3 —

i) movimenti dalla porta del Deposito franco alla banchina di fusti impagliati, a tonnellata . . » 4 —

l) cernita e rimaneggiamento espressamente richiesto dal datore di lavoro, l'uno . . . . . . » 0.40

m) alberaggio, per testa . . . . » 0.90

N. B. — Le tariffe sopra dette sono comprensive del compenso di utilizzazione degli attrezzi (cavalletti e lungheroni) attualmente posseduti dal gruppo « facchini ».

Voce 3ª - Fusti, barili e bidonetti vuoti:

a) scarico da carro o camion a banchina, l'uno L. 0.25

b) movimenti dalla porta del Deposito franco ai Magazzini generali o viceversa, l'uno. . . . . » 0.25

c) movimenti dalla porta del Deposito franco alla banchina o viceversa, l'uno . . . . » 0.40

d) movimenti da fuori cinta alla banchina o al Deposito franco e viceversa, l'uno . . . . . » 0.45

e) altri movimenti sulla banchina, l'uno . . . » 0.30

f) imbarco da banchina a sottoparanco oppure sbarco da sottoparanco a banchina:
bidoni, l'uno . . . . L. 0.50
fusti, l'uno . . . . » 0.40
barili e bidonetti, l'uno . . . . » 0.30
g) ricarico da banchina a carro:
bidoni e fusti, l'uno . . . . » 0.40
barili e bidonetti, l'uno . . . . » 0.25
se a cavallino, tariffa doppia.
h) appilaggio:
bidoni, fusti, barili e bidonetti, l'uno . . » 0.45

N. B. — Quando si superano i cinque piani per i recipienti grandi (oltre i 300 kg.) e i sette piani per i recipienti piccoli (al di sotto dei 300 kg.) supplemento di 0.10 centesimi l'uno.

Voce 4ª - Bollatura a fuoco dei fusti, l'uno. . . L. 0.90

Voce 5ª - Cassette in arrivo contenenti sapone, datteri e altre merci non specificate:
a) sbarco da sottoparanco a banchina o a carro, a tonnellata . . . . » 4.50
b) ricarico da banchina a carro, a tonnellata . » 4.30

Voce 6ª - Merci varie in saccherie o in balle non specificate a parte (seme di lino, caffè, zucchero, crusca, cereali, legumi secchi, balle di raffia, ecc.):
a) sbarco da sottoparanco a banchina, a tonnellata . . . . » 4.50
b) ricarico da banchina a carro:
1° crusca e merce leggera simile, a tonnellata » 5.60
2° legumi secchi, caffè, cereali e simili, a tonnellata . . . . » 4.80

Voce 7ª - Semi oleosi per la spremitura in sacchi da sottoparanco a carro, a tonnellata . . . . . » 3.50

Voce 8ª - Farina di semi oleosi in sacchi . . . » 3 —

Voce 9ª - Pelli conciate in cassoni:
a) sbarco da sottoparanco a banchina oppure imbarco da banchina a sottoparanco, a tonnellata » 4.50
b) ricarico da banchina a carro, a tonnellata. » 4.50
c) trasporto da banchina a dogana per la verifica doganale mediante carrette a mano, a tonnellata . . . . » 9 —
d) trasporto da dogana a banchina dopo la visita doganale, a tonnellata . . . . » 9 —

Voce 10ª - Carniccio (concime) in balle:
scarico da carro a banchina, appilaggio e messa sottoparanco (tariffa complessiva), a tonnallata . . . . » 13.50

Voce 11ª - Stracci compressi in balle:
a) sbarco da sottoparanco a banchina, a tonnellata . . . . » 5.40
b) ricarico da banchina a carro, a tonnellata » 13.50

Voce 12ª - Doghe:
a) sbarco da veliero a banchina, a bottata . » 1.10
b) appilaggio, a bottata . . . . » 1.60
c) ricarico sui carri, a bottata . . . . . . » 1.50
d) ricarico sui carri a mano e trasporto fino ai cancelli della cinta doganale, a bottata . . . . » 1.60

N. B. — Per le doghe, il datore di lavoro ha facoltà di fare eseguire il lavoro a giornata dai facchini del porto. La tariffa giornaliera in tal caso è di L. 33.

Voce 13ª - Carbone fossile, a tonnellata . . . . L. 6.40
Voce 14ª - Carbone coke, a tonnellata . . . . » 8.40

N. B. — La tariffa del carbone riguarda essenzialmente piccole operazioni di bunkeraggio. Il porto non ha traffico abituale di carbone. Qualora tale traffico dovesse iniziarsi, la tariffa sarebbe ulteriormente fissata.

CAPO QUARTO.

TARIFFA DELLE IMPRESE E DELLE DITTE INTERMEDIARIE.

Le ditte che esercitano in porto funzioni di imprese di sbarco ed imbarco oppure funzioni di intermediazione fra i lavoratori e le loro associazioni da una parte e gli effettivi ricevitori e speditori di merce dall'altra, ai sensi dell'art. 37, ultimo comma, del decreto Ministeriale istitutivo dell'Ufficio del lavoro 14 febbraio 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 1926, possono applicare ai ricevitori e speditori di merci tariffe di sbarco ed imbarco liberamente contrattate, ma in ogni caso non superiori del 10 per cento alle tariffe della mano d'opera operaia.

In tale aumento non sono comprese le spese vive di assicurazione degli operai (assicurazioni infortuni e assicurazioni sociali).

Roma, addì 23 giugno 1928 - Anno VI

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1928.
Approvazione del regolamento del Consorzio per l'industria e il commercio dei marmi di Carrara.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2459, concernente la costituzione di un Consorzio obbligatorio fra gl'industriali e fra i commercianti di marmo greggio e segato dei comuni di Carrara e di Fivizzano;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 581, contenente norme integrative del Regio decreto-legge predetto;

Visto il decreto Ministeriale 25 maggio 1928 che approva lo statuto del Consorzio suddetto;

Visto lo schema di regolamento proposto dal Regio commissario per il Consorzio di cui sopra, nominato con R. decreto 8 gennaio 1928;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento del Consorzio per l'industria ed il commercio dei marmi di Carrara.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

Regolamento del Consorzio per l'industria e il commercio dei marmi di Carrara.

Art. 1.

Sono iscritte al Consorzio per l'industria e il commercio dei marmi di Carrara tutte quelle ditte costituite in Carrara e Fivizzano che abbiano dimostrato di trovarsi nelle condizioni previste dallo statuto e dal presente regolamento.

Art. 2.

Il Consorzio iscriverà in un libro apposito le ditte consorziate, e la iscrizione in tale libro costituirà l'unico titolo per dimostrare la qualifica di consorziate.

Nel libro saranno segnati i cambiamenti e i trasferimenti di ciascuna ditta consorziata, e le persone designate a rappresentarla.

Art. 3.

Ogni ditta deve indicare il proprio rappresentante. Nei confronti del Consorzio ogni ditta non può avere più di un rappresentante.

Art. 4.

Sono iscritte fra i consorziati tutte le ditte esercenti che, anche dopo la data del 4 gennaio 1928 e prima del 6 giugno 1928 — data di pubblicazione dello statuto — hanno dimostrato di avere avuto nell'anno 1927 la effettiva disponibilità di una produzione marmifera come proprietarie, come locatrici o per impegni continuativi e superiori ad un anno della produzione di una cava, o per aver esercitato il commercio in epoca anteriore al 4 gennaio 1928.

Inoltre, potranno essere iscritte quelle ditte che abbiano iniziato o iniziassero anche dopo il 4 gennaio 1928, l'esercizio di una cava di loro proprietà od acquistata con regolare contratto, oppure ne abbiano avuto con regolare contratto la locazione ultra annuale.

Qualora la produzione marmifera di cui si dimostri la disponibilità e che costituisce il titolo per la iscrizione, fosse compresa nel contingentamento di una ditta già consorziata, il corrispondente contingentamento passerà da questa alla nuova ditta.

Qualora si tratti di una nuova produzione non contingentata, il Consorzio si riserva di valutarla e di accordare al nuovo iscritto il contingentamento corrispondente, con decorrenza dall'epoca che sarà stabilita volta per volta.

Art. 5.

Qualora una ditta consorziata ceda tutte le sue attività industriali e commerciali, o conferisca dette attività in altra società, la ditta cessionaria o il nuovo ente sociale saranno iscritti di diritto fra i consorziati, ed in loro favore si trasferirà il contingentamento ed anche la relativa quota registrata sul « Conto contributi ».

Qualora una ditta consorziata cessi di avere la disponibilità della produzione marmifera che ha costituito il titolo della sua iscrizione e non dimostri di avere acquistato la disponibilità di altra produzione, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, viene a perdere la qualifica di consorziato.

In questo caso, rimasta ferma la intestazione nel « Conto contributi », la ditta o i suoi aventi causa, alla scadenza del decennio dalla costituzione del Consorzio, avranno diritto di ottenere che sia, nei loro confronti, proceduto alla liquidazione del conto contributi.

Tale liquidazione si farà in base all'ammontare delle attività patrimoniali risultanti dal bilancio approvato dal Comitato dei delegati al decimo anno e tenuto conto della somma intestata alla ditta coi criteri di cui all'art. 26 dello statuto.

Nel caso di fallimento di una ditta consorziata rimangono sospesi i rapporti fra la ditta consorziata ed il Consorzio, a meno che non sia autorizzato l'esercizio provvisorio.

Con la eventuale cessione delle attività industriali e commerciali fatta dal curatore alla ditta cessionaria, questa assume gli oneri e subentra nei diritti della ditta consorziata di fronte al Consorzio, compresa la quota intestata nel « Conto contributi ».

Non avvenendo la cessione di cui al comma precedente, la quota intestata alla ditta fallita nel « Conto contributi » resta vincolata per tutta la durata del Consorzio e la liquidazione verrà fatta agli aventi causa con lo stesso trattamento indicato per le ditte che hanno perduto la qualifica di consorziato.

Art. 6.

Il Consiglio della sezione di Carrara industriali del marmo, presenterà al prefetto, presidente del Consiglio provinciale dell'economia della provincia di Massa Carrara, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine di carica del Comitato dei delegati, una nota di dodici rappresentanti delle ditte consorziate designati per la nomina a delegati.

Su richiesta del prefetto, il Consiglio della sezione di Carrara industriali del marmo dovrà procedere a nuove designazioni.

Art. 7.

Nella prima seduta del Comitato dei delegati si procederà alla nomina dei membri della Giunta amministrativa.

La votazione sarà fatta con schede che comprendono quattro nomi; saranno eletti quelli dei membri del Comitato dei delegati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti.

A parità di voti si intende eletto il rappresentante di quella ditta che risulti avere maggiore produzione.

Art. 8.

Nella prima seduta della Giunta amministrativa si procederà alla designazione del presidente da farsi al prefetto, presidente del Consiglio provinciale dell'economia di Massa Carrara.

Art. 9.

I membri del Comitato dei delegati saranno invitati con lettera raccomandata a mano, da recapitarsi dall'incaricato del Consorzio, almeno 48 ore prima della seduta.

Nella lettera d'invito dovrà chiaramente essere esposto l'ordine del giorno da discutersi.

Art. 10.

Per le sedute della Giunta amministrativa il presidente fisserà, mese per mese, i giorni e l'ora delle riunioni.

Quando occorra una seduta straordinaria, ciascun membro sarà invitato con lettera raccomandata a mano, da recapitarsi dall'incaricato del Consorzio, almeno 12 ore prima della seduta.

Nella lettera d'invito sarà chiaramente indicato l'oggetto da discutersi.

Art. 11.

In caso di urgenza, i termini di invito di cui agli articoli precedenti potranno essere abbreviati.

Art. 12.

I verbali delle deliberazioni della Giunta amministrativa e del Comitato dei delegati saranno redatti da un funzionario del Consorzio, incaricato delle funzioni di segretario, e dopo l'approvazione saranno trascritti negli appositi libri.

I detti verbali saranno firmati dal presidente del Consorzio e dal segretario.

Art. 13.

L'esecuzione delle deliberazioni sociali è affidata al direttore generale.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, la reggenza del suo ufficio sarà assunta da un funzionario del Consorzio da designarsi dalla Giunta amministrativa, su proposta del direttore generale.

Art. 14.

Le Sezioni del Consorzio hanno le seguenti attribuzioni:

La Sezione tecnica si occuperà di tutte le innovazioni tecniche sia nella produzione, sia nei trasporti che nella lavorazione dei marmi grezzi, allo scopo di ridurre i costi, e degli studi per la utilizzazione dei detriti e cascami del marmo. Essa curerà inoltre l'organizzazione del lavoro, per ottenere il maggior rendimento possibile dell'operaio.

La Sezione finanziaria si occuperà di tutte le operazioni di carattere finanziario deliberate, nell'interesse del Consorzio, dal Comitato dei delegati o dalla Giunta amministrativa, controllando la gestione delle varie aziende che dal Consorzio saranno costituite.

La Sezione commerciale curerà la vendita dei marmi, procurando, mediante speciale propaganda, di accrescere il collocamento all'interno e all'estero.

Art. 15.

Il Comitato dei delegati stabilisce la misura dei contributi di cui all'art. 19 dello statuto.

Nel caso che il Comitato dei delegati deliberi la contrazione di un prestito, potrà provvedere all'estinzione di esso colla cessione parziale o totale del contributo di cui alla lettera *b*) del precitato articolo dello statuto, o col dare in garanzia tale contributo.

Art. 16.

Per il conteggio della parte di contributo, di cui al comma *b*) dell'art. 19 dello statuto, da intestarsi al consorziato che ha prodotto, questi denuncerà ogni trimestre al Consorzio l'importo dei marmi che egli ha venduto ad altri consorziati.

Sul « Conto contributi » intestato a questi ultimi, verrà diffalcato a favore del « Conto contributi » intestato al produttore, l'ammontare del 7 per cento calcolato sulle fatture predette.

Art. 17.

Nel caso che il consorziato produttore non sia il proprietario della cava, la settima parte di quanto gli dovrà essere intestato a norma dell'articolo precedente, verrà intestata nel « Conto contributi » al nome del proprietario della cava.

Qualora il proprietario o i proprietari della cava non siano consorziati, dovranno designare al Consorzio il nome al quale dovrà essere intestata la quota, intendendosi che per ciascuna cava, qualora più siano gli interessati non vi possa essere più di un intestatario.

Art. 18.

Le ditte non consorziate che hanno partecipato alla formazione del « Fondo quota accantonamento prezzo marmi esportati » trasferito al Consorzio in virtù dell'art. 18 dello statuto, saranno intestate in un conto speciale del « Conto contributi » e sarà a dette ditte intestatarie fatto lo stesso trattamento di cui all'art. 5 per le ditte che hanno cessato di essere consorziate.

Art. 19.

Ad ogni emissione di fattura per marmi venduti, al consorziato, che ha eseguito l'ordinazione, il Consorzio potrà anticipare, in tutto o in parte, il pagamento dell'importo della fattura al netto delle ritenute di rito, secondo lo statuto e il presente regolamento, trattenendo gli interessi da fissarsi dalla Giunta amministrativa.

Art. 20.

Ove si rendesse necessaria la vendita delle merci depositate nei Magazzini generali del marmo, per mancato ritiro delle note di pegno, il Consorzio autorizza i consorziati ad acquistare tali merci ai pubblici incanti; al consorziato acquirente sarà aumentato il proprio contingentamento della qualità di merce in tal modo acquistata, che verrà considerata come cessione autorizzata dalla Giunta amministrativa come all'art. 13 dello statuto.

Nel caso che la Giunta amministrativa lo ritenesse necessario, il Consorzio può rendersi acquirente dei marmi così posti in vendita.

Art. 21.

Il marchio di garanzia da applicarsi sul marmo esportato sarà applicato in tinta rossa. A lato di tale marchio ed in maniera visibile dovrà essere applicata, nello stesso colore, la lettera che indica la qualità.

Art. 22.

Gli agenti del Consorzio hanno libero accesso ai magazzini, depositi e uffici delle ditte consorziate per i controlli e gli accertamenti che la Giunta amministrativa riterrà di fare.

Le contravvenzioni agli obblighi imposti ai consorziati dallo statuto e dal regolamento, che da detti agenti saranno accertate, verranno da essi denunciate, per il tramite del Consorzio, al prefetto della provincia di Massa Carrara, ed alla autorità giudiziaria competente.

Detti agenti saranno dal Consorzio muniti di tessera di riconoscimento con fotografia, firmata dal direttore generale, che dovrà essere esibita ad eventuale richiesta della ditta consorziata.

Visto, *il Ministro per l'economia nazionale*:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1928.

Approvazione della nomina del presidente della Federazione provinciale degli agricoltori di Pavia.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 77 e 80 dello statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del cav. avv. Giovanni Ferragatta a presidente della dipendente Federazione provinciale di Pavia;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del cav. avv. Giovanni Ferragatta a presidente della Federazione provinciale degli agricoltori di Pavia.

Roma, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1928.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al sig. Erminio Secondo Vogel.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Erminio Secondo Vogel, nato a Firenze il 25 dicembre 1891 da Carlo e da Carolina Chiara Borgnini-Santi trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Erminio Secondo Vogel il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 20 giugno 1928 del Consiglio di Stato, sezione prima, le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto sig. Erminio Secondo Vogel il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*: BIANCHI.

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1928.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in Presidente Prudente alla dipendenza del Regio consolato generale in San Paolo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare in Presidente Prudente alla dipendenza del Regio consolato generale in San Paolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1928.
Approvazione della nomina dei presidenti dei tre Sindacati provinciali dipendenti dalla Federazione provinciale degli agricoltori di Roma.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804, di riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dei presidenti dei tre Sindacati provinciali dipendenti dalla Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Roma;

Ritenuto che tali nomine sono avvenute con l'osservanza delle norme statutarie e che le persone nominate rivestono i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina dei seguenti presidenti dei tre Sindacati provinciali dipendenti dalla Federazione provinciale degli agricoltori di Roma:

1° Don Rodolfo Borghese, presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti;

2° Annibale Marini, presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori;

3° Antonio Bulgarini, presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Roma, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1928.
Soppressione della Regia agenzia consolare in Scheveningen dipendente dal Regio consolato in Rotterdam.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

La Regia agenzia consolare in Scheveningen, dipendente dal Regio consolato in Rotterdam, è soppressa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 giugno 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1928.
Approvazione della nomina del segretario generale della Federazione autonoma delle Comunità artigiane d'Italia.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

Visto lo statuto della Federazione fascista autonoma delle Comunità artigiane d'Italia, approvato con R. decreto 5 dicembre 1926, n. 2224;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Giuseppe Attilio Fanelli a segretario generale della menzionata Federazione, ad essa aderente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. Giuseppe Attilio Fanelli a segretario generale della Federazione fascista autonoma delle Comunità artigiane d'Italia.

Roma, addì 12 luglio 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1928.

Approvazione della nomina del segretario del Gruppo regionale imprese elettriche calabresi.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'avv. Guido Bruni a segretario del dipendente Gruppo regionale imprese elettriche calabresi;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina dell'avv. Guido Bruni a segretario del Gruppo regionale imprese elettriche calabresi.

Roma, addì 12 luglio 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1928.

Approvazione della nomina del segretario generale dell'Unione industriale fascista della Sicilia occidentale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'avv. Corrado Capuano a segretario generale della dipendente Unione industriale fascista della Sicilia occidentale (Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani);

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina dell'avv. Corrado Capuano a segretario generale dell'Unione industriale fascista della Sicilia occidentale (Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani).

Roma, addì 12 luglio 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Caterina Umech ved. Petelin di Pietro, nata a Trieste il 21 aprile 1885 e residente a Tieste, via Gatteri n. 46, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Petrini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Caterina Umech ved. Petelin è ridotto in « Petrini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Dante fu Luigi, nato il 14 dicembre 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Teresina Petelin fu Luigi, nata a Trieste il 17 giugno 1907, e residente a Trieste, via Gatteri n. 46, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamene in « Petrini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Teresina Petelin è ridotto in « Petrini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Piechel fu Antonio, nato a Trieste il 24 maggio 1865, e residente a Trieste (Ospedale civico), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Picchetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Piechel è ridotto in « Picchetti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Piechel nata Pozzo fu Pietro, nata il 10 giugno 1870, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Antonia Pojaunich di Giuseppe, nata a Trieste il 26 maggio 1887 e residente a Trieste, via Rossetti n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Poiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Antonia Pojaunich è ridotto in « Poiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Pucich di Paolo, nato a Visignano d'Istria il 17 marzo 1900 e residente a Trieste, via Risorta n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Puccini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Pucich è ridotto in « Puccini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Andreina Pucich nata Dapinguente di Sebastiano, nata il 20 luglio 1894, moglie;
2. Maria Apollonia di Giovanni, nata il 5 luglio 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Punzengruber fu Giuseppe, nato a Genova il 14 marzo 1871 e residente a Monfalcone, via Garibaldi n. 625, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Punzini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Punzengruber è ridotto in « Punzini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Punzengruber nata Iurcovich fu Daniele, nata il 14 agosto 1873, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Germano Radoslovich fu Stefano, nato a Lussimpiccolo il 19 gennaio 1871 e residente a Trieste, via Mazzini n. 19, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Radossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Germano Radoslovich è ridotto in « Radossi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Radoslovich nata Caser di Lorenzo, nata il 28 luglio 1872, moglie;
2. Clotilde di Germano, nata il 13 agosto 1905, figlia;
3. Germano di Germano, nato l'8 marzo 1907, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Milano Rapotar fu Emilia, nato a Trieste il 7 novembre 1893 e residente a Trieste, Strada di Guardiella n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rappotti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Milano Rapotar è ridotto in « Rappotti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Emma Rapotar nata Chisvardai di Edoardo, nata il 13 dicembre 1900, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guido Rebetz fu Antonio, nato a Trieste il 1° novembre 1882 e residente a Trieste, via M. Buonarroti n. 32, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rebelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guido Rebetz è ridotto in « Rebelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Pia Rebetz nata Budinich fu Costantino, nata il 7 luglio 1893, moglie;
2. Lea di Guido, nata il 12 maggio 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Renner di Rodolfo, nato a Trieste il 26 marzo 1906 e residente a Trieste, via Piccolomini n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Renieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Renner è ridotto in « Renieri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Anna Kramer ved. Resanz fu Pietro, nata a Trieste il 23 luglio 1870 e residente a Trieste, via Media n. 48, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Resani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Anna Kramer vedova Resanz è ridotto in « Resani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Aldo fu Giovanni, nato il 14 aprile 1907, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Eugenio Sardoc di Giuseppe, nato a Trieste il 13 novembre 1901 e residente a Trieste, via Rota n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sardo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Eugenio Sardoc è ridotto in « Sardo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Leopoldo Schotlich fu Leopoldo, nato a Trieste il 28 agosto 1880 e residente a Trieste, via della Guardia, n. 44, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scotti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Leopoldo Schotlich è ridotto in « Scotti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Angiolina Schotlich nata De Franceschi fu Antonio, nata il 3 aprile 1883, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Leopoldo Schotlich di Leopoldo, nato a Trieste il 31 dicembre 1901, e residente a Trieste, via della Guardia, n. 44, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scotti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Leopoldo Schotlich è ridotto in « Scotti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Eugenio Schügur fu Luigi, nato a Roma il 27 dicembre 1895 e residente a Trieste, via S. Cilino, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sigurini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Eugenio Schügur è ridotto in « Sigurini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Angela Schügur nata Zadnik fu Nicolò, nata il 17 novembre 1898, moglie;
2. Elda Giorgina di Eugenio, nata il 24 aprile 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Remigio Giovanni Anzulovich fu Giovanni, nato a Pola il 1° ottobre 1902 e residente a Trieste, viale XX Settembre, n. 39, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Anzilotto »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Remigio Giovanni Anzulovich è ridotto in « Anzilotto ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1494, recante provvedimenti per lo sgombero delle navi inoperose dagli specchi d'acqua portuali.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel territorio del comune di San Gregorio Magno, in provincia di Salerno, con decreto 9 luglio 1928-VI sono state estese al territorio del detto Comune le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, dell'art. 10 del regolamento stesso.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 7 luglio 1928-VI è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Dobbiaco Ferrovia, in provincia di Trento, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 727 — Data: 10 settembre 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Scalabrini Valeria fu Ettore e Salvo Maria fu Gennaro — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 con usufrutto — Rendita: L. 215 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 672 — Data: 7 giugno 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione: Marcellino Piazza fu Martino — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 77 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1074 — Data: 11 gennaio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Gallo Ippolito fu Filippo — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Rendita: L. 1020 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 14 luglio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 18 luglio 1928 - Anno VI

Francia	74.72	Belgrado	33.62
Svizzera	367.87	Budapest (Pengo)	3.32
Londra	92.821	Albania (Franco oro)	366.75
Olanda	7.69	Norvegia	5.10
Spagna	314.37	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.66	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.552	Polonia (Sloty)	214.75
Vienna (Schillinge)	2.692	Danimarca	5.10
Praga	56.575	Rendita 3,50 %	71.65
Romania	11.65	Rendita 3,50 % (1902)	66 —
Peso argentino Oro	18.34	Rendita 3 % lordo	45 —
Peso argentino Carta	8.07	Consolidato 5 %	82.35
New York	19.0)	Littorio 5 %	82.05
Dollaro Canadese	19.035	Obbligazioni Venezie 3,50 %	75.90
Oro	368.35		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Avviso di smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 119 — Numero del certificato provvisorio: 5156 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 14 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Pola — Intestazione: Bastianich Antonio fu Giacomo — Capitale L. 500

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 129 — Numero del certificato provvisorio: 20081 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Genova — Intestazione: Caldarola Giovanni, residente a Genova-Cornigliano — Capitale L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 133 — Numero del certificato provvisorio: 1204 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 30 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: Passarelli Francesco fu Antonio — Capitale L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 136 — Numero del certificato provvisorio: 10218 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Salerno — Intestazione: Costanzo Luigi di ignoti — Capitale L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 138 — Numero del certificato provvisorio: 2182 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 3 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trieste — Intestazione: Società Adriatica Ferramenta e Metalli sede di Trieste — Capitale L. 40,000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 147 — Numero del certificato provvisorio: 56508 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 26 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Genova — Intestazione: Tacchella Giuseppe fu Luigi, domiciliato a Savignone (Genova) — Capitale L. 1500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 152 — Numero del certificato provvisorio: 18689 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Novara — Intestazione: Ricca Felice fu Francesco, domiciliato a Cervarolo — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 153 — Numero del certificato provvisorio: 2732 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Fiume — Intestazione: Pignatelli Riccardo di Montecalvo, domiciliato in Abbazia — Capitale L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 172 — Numero del certificato provvisorio: 20858 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Brescia — Intestazione. Guzzi Cesare fu Enrico, domiciliato a Coccaglio — Capitale L. 50,000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 181 — Numero del certificato provvisorio: 26058 - Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Novara — Intestazione: Ferrario Giulio fu Enrico, domiciliato in Milano, via Revere, 14 — Capitale L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 184 — Numero del certificato provvisorio: 22626 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Novara — Intestazione: Allegri Serafino fu Vincenzo, domiciliato a Miasino — Capitale L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 185 — Numero del certificato provvisorio: 41241 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Novara — Intestazione: Tozzini Emilia fu Angelo, domiciliata a Miasino — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 199 — Numero del certificato provvisorio: 454 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 29 dicembre 1927 — Ufficio di emissione: Bengasi — Intestazione: Miccoi Giuseppe di Angelo, domiciliato a Bengasi — Capitale L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 209 — Numero del certificato provvisorio: 31078 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 5 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Mantova — Intestazione: Barbieri Giovanni di Mentore, domiciliato in Revere (Mantova) — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 217 — Numero del certificato provvisorio: 3441 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Siracusa — Intestazione: Carta Rosario — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 224 — Numero del certificato provvisorio: 73 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 26 novembre 1926 — Ufficio di emissione: Pola — Intestazione: Senese Luigi fu Giovanni — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 225 — Numero del certificato provvisorio: 15711 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 3 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Palermo — Intestazione: Francesco Leto di Santo — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 230 — Numero del certificato provvisorio: 6878 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 23 dicembre 1927 — Ufficio di emissione: Padova — Intestazione: Rizzo Eugenio di Giacinto, domiciliato a Monselice — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 231 — Numero del certificato provvisorio: 27081 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 28 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Perugia — Intestazione: Malachiti Maria, domiciliata a Gualdo Tadino (Grello) — Capitale L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 232 — Numero del certificato provvisorio: 17051 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Merlini Giovanni fu Marco, domiciliato a Cerea presso la Banca Agricola Cooperativa — Capitale L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 234 — Numero del certificato provvisorio: 79 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 20 novembre 1926 — Ufficio di emissione: Pisa — Intestazione: Molinari Ugo — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 235 — Numero del certificato provvisorio: 1950 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 11 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Savona — Intestazione: Mazzotti Domenico fu Antonio, domiciliato a Savona — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 241 — Numero del certificato provvisorio: 4694 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Lodi — Intestazione: Palestra Antonio e Luigi fratelli fu Domenico, domic. a Boreghetto (Lodi) — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 242 — Numero del certificato provvisorio: 3673 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione. Taranto — Intestazione: Candita Giovanni fu Luigi — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 243 — Numero del certificato provvisorio: 4388 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Spezia — Intestazione: dott. Cravino Giovanni, domiciliato a Spezia — Capitale L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 244 — Numero del certificato provvisorio: 5525 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 8 gennaio 1927 — Ufficio di emissione. Perugia — Intestazione: Teodori Emidio fu Angelo, domiciliato a Sigillo (Perugia) — Capitale L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 246 — Numero del certificato provvisorio: 2208 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 12 gennaio 1927 — Ufficio di emissione. Campobasso — Intestazione: Vannelli Mario di Vincenzo — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 246 — Numero del certificato provvisorio: 2209 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 12 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: Vannelli Gabriele di Vincenzo — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 247 — Numero del certificato provvisorio: 5115 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 11 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pavia — Intestazione: Sforzini Angela di Giuseppe, domiciliata a Corvino San Quirico (Pavia) — Capitale L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 248 — Numero del certificato provvisorio: 1556 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 30 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Piacenza — Intestazione: Monza Gregorio fu Pasquale — Capitale L. 500

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 249 — Numero del certificato provvisorio: 5754 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Calabria — Intestazione: avv. Canale Antonio fu Domenico, domiciliato a Reggio Calabria — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 251 — Numero del certificato provvisorio: 54376 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 8 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Cimmino Stefano fu Simone — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 252 — Numero del certificato provvisorio: 13106 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Bologna — Intestazione: Cerè Ugo fu Giuseppe, domiciliato a Dozza (Bologna) — Capitale L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 253 — Numero del certificato provvisorio: 7488 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Salerno — Intestazione: Paladino Eduardo fu Matteo, domiciliato a Sala Consilina — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 253 — Numero del certificato provvisorio: 12709 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 26 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Salerno — Intestazione: Paladino Eduardo fu Matteo, domiciliato a Sala Consilina — Capitale L. 400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 254 — Numero del certificato provvisorio: 4749 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 26 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Massa Salvatore fu Gaetano — Capitale L. 1400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 254-*bis* — Numero del certificato provvisorio: 55653 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 8 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Massa Vittorio fu Giuseppe — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 255 — Numero del certificato provvisorio: 26919 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 2 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: Guadagnini Domenico fu Marco, domiciliato a Crespano del Grappa — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 257 — Numero del certificato provvisorio: 16805 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Vicenza — Intestazione: Marcon Ernesto fu Giovanni — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 258 — Numero del certificato provvisorio: 2012 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 12 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Foggia — Intestazione: Ricci Giuseppina di Matteo Giuseppe, domiciliato a Rignano Garganico — Capitale L. 1400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 259 — Numero del certificato provvisorio: 2013 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 12 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Foggia — Intestazione: Ricci Pasquale Antonio — Capitale L. 1100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 262 — Numero del certificato provvisorio: 3342 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 8 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Vigevano — Intestazione: Arinari Elisabetta fu Giovanni, residente in Vigevano — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 266 — Numero del certificato provvisorio: 36188 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Novara — Intestazione: Regalli Luigi fu Giuseppe, domiciliato a Connobio — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 268 — Numero del certificato provvisorio: 7263 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Macerata — Intestazione: Carotti Pacifico fu Domenico, domiciliato in Cingoli — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 269 — Numero del certificato provvisorio: 61 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 25 novembre 1926 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Rossi Germano fu Gaetano, domiciliato in Grezzana (Villa Cologne) — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 269 — Numero del certificato provvisorio: 1533 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 13 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Rossi Germano fu Gaetano, domiciliato in Grezzana (Villa Cologne) — Capitale L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 271 — Numero del certificato provvisorio: 838 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 29 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Imperia — Intestazione: Cotta Andrea di Filippo — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 271 — Numero del certificato provvisorio: 839 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 29 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Imperia — Intestazione: Cotta Palmiro di Filippo — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 271 — Numero del certificato provvisorio: 840 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 29 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Imperia — Intestazione: Melissano Giuseppina — Capitale L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 271 — Numero del certificato provvisorio: 841 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 29 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Imperia — Intestazione: Melissano Teresa — Capitale L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 272 — Numero del certificato provvisorio: 169 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 13 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Lodi — Intestazione: Tagliabue Angelo fu Sante, domiciliato a Lodi — Capitale L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 275 — Numero del certificato provvisorio: 5025 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Benevento — Intestazione: Iannella Filomena di Nicola, domiciliata in Torrecuso — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 276 — Numero del cerificato provvisorio. 8019 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Chieti — Intestazione: Comune di Castelguidone (Chieti) — Capitale L. 4000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 277 — Numero del certificato provvisorio: 17273 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione. 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Bologna — Intestazione: Nicoli Maria Luisa — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 278 — Numero del certificato provvisorio: 21077 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 31 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Parma — Intestazione: Zanichelli Augusto fu Ernesto, domiciliato a Cortile San Martino — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 285 — **Numero del certificato provvisorio**: 1628 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — **Data di emissione**: 11 gennaio 1927 — **Ufficio di emissione**: **Sassari** — **Intestazione**: Ditta fratelli Filigheddu — Capitale L. 10,000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 29 febbraio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Avviso di furto di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato il furto dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 196 — Numero del certificato provvisorio: 5499 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Aquila — Intestazione: Perretti Eduardo Alberto fu Domenico, domiciliato ad Aquila, piazza Sallustio, 11 — Capitale L. 500

Numero d'ordine del registro smarrimenti. 226 — Numero del certificato provvisorio: 3156 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 24 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Cassa rurale cattolica di Salizzole — Capitale L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 227 — Numero del certificato provvisorio: 3155 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 24 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Chieregato Angelo fu Domenico — Capitale L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 140 — Numero del certificato provvisorio: 22520 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Genova — Intestazione: Rocca Mario di Pietro, domiciliato in Genova, via Caffaro n. 25, int. A — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 250 — Numero del certificato provvisorio: 222 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 10 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Lecce — Intestazione: Caputo Domenico fu Tommaso — Capitale L. 10,000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 284 — Numero del certificato provvisorio: 16406 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Vico Giuseppe fu Giuseppe — Capitale L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 284 — Numero del certificato provvisorio: 16408 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Pilone Giuseppe fu Domenico — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 284 — Numero del certificato provvisorio: 16409 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Gallo Federico di Pietro — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 284 — Numero del certificato provvisorio: 16413 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Gallo Aldo di Federico — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 284 — Numero del certificato provvisorio: 16411 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Robbiano Luigi fu Giuseppe — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 284 — Numero del certificato provvisorio: 16412 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Ottonello Matteo fu Paolo — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 284 — Numero del certificato provvisorio: 16414 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Arnaldo Giuseppe fu Stefano — Capitale L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 284 — Numero del certificato provvisorio: 16417 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Foglino Giovanni di Paolo — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 284 — Numero del certificato provvisorio: 16415 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Griselli Onorato — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 284 — Numero del certificato provvisorio: 16418 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Pilone Domenico fu Giovanni — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 284 — Numero del certificato provvisorio: 16419 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Cazzola Lorenzo fu Carlo — Capitale L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 284 — Numero del certificato provvisorio: 16421 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Garino Carlo fu Giuseppe — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 284 — Numero del certificato provvisorio: 16422 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Migliardi Giovanni fu Carlo — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 284 — Numero del certificato provvisorio: 16423 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Morino G. Battista fu Giovanni — Capitale L. 400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 284 — Numero del certificato provvisorio: 16425 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Lacqua Giuseppe Angelo fu Carlo — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 284 — Numero del certificato provvisorio: 16426 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Baldizzone Antonio fu Luigi — Capitale L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato il furto dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati rubati si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 29 febbraio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante titolare di meccanica e disegno di macchine presso la Regia scuola industriale di Avellino.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in applicazione del Regio decreto predetto;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, concernenti l'ordinamento economico del personale delle Regie scuole industriali;
Visto il R. decreto 31 marzo 1925, n. 363, che reca provvedimenti economici a favore del personale dell'Amministrazione dello Stato;
Vista la pianta organica della Regia scuola industriale di Avellino, approvata con decreto Ministeriale 16 dicembre 1925;
Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;
Vista la nota n. 107289, in data 14 maggio 1928, del Ministero delle finanze relativa al concorso al posto di insegnante titolare di meccanica e disegno di macchine nella Regia scuola industriale di Avellino;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di meccanica e disegno di macchine presso la Regia scuola industriale di Avellino.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante titolare assegnato al grado 10°, con lo stipendio annuo lordo di L. 9500, il supplemento di servizio attivo di L. 2100 annue oltre l'eventuale indennità caro-viveri, e la prosegue fino al grado 8° come da tabelle annesse al R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, per le scuole di tirocinio. Esso viene nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'industria e delle miniere - Insegnamento industriale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.
La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.
Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali
Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.
Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1° diploma originale di laurea in ingegneria o copia autentica debitamente legalizzata. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;
2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del tribunale;
3° certificato di cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini del Regno, gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del tribunale;
4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto;
5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del tribunale;
6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del podestà deve essere autenticata dal prefetto;
7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;
8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;
9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.
I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati al nn. 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.
Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).
Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte dattilografate o in bozze di stampa.
Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto, se rilasciato dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore, dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma.
Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma del giorno in cui avranno inizio tali prove.
La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.
I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al primo classificato nella graduatoria ed, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.
L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.
Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni, senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto saranno osservate le norme contenute nel R. decreto 3 giugno 1924, n. 969.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 giugno 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.